I privilegi di una città fiamminga

Atto di Filippo Augusto a favore dei borghesi di Tournai

Tratto da: La storia medievale attraverso i documenti, a cura di Anna Maria Lumbelli, Giovanni Miccoli, Bologna, Zanichelli, 1974, pp. 148-149.

Nel nome della santa e individua Trinità. Amen. Filippo per grazia di Dio re dei Francesi. Poiché è compito dei re occuparsi di quanto attiene alla pace, abbiamo deciso di far annotare nelle nostre lettere e di affidare alla memoria scritta ciò che noi facciamo in questo senso, animati da giusto zelo. Sappiano dunque tutti gli uomini presenti e futuri che abbiamo dato e concesso ai nostri cittadini di Tournai l'istituzione della pace e il diritto di costituirsi in comune, secondo quelle usanze e consuetudini che i detti cittadini hanno avuto prima dell'istituzione del comune. Queste consuetudini sono:

1. Se qualcuno ucciderà un uomo del comune di Tournai sia dentro la città che fuori e sarà stato arrestato, sia condannato a morte e la sua casa, se ne avrà una, sia distrutta. Tutto ciò che all'omicida rimane nella giurisdizione del comune di Tournai lo deve possedere in comune e se l'omicida riuscirà a scappare, non potrà entrare in città finché non si sarà riconciliato con i parenti dell'ucciso e non avrà pagato al comune una multa di 10 libbre.

Se qualcuno sarà accusato della morte di un altro e non si sarà potuto provare per mezzo di legittimi testimoni che egli l'ha ucciso, dimostrerà la sua innocenza con il giudizio dell'acqua fredda. [...]

- 13. Se qualcuno tenderà un'insidia ad un altro facendolo rotolare nella melma e nel fango, il prevosto e i giurati che abbiano conosciuto la giusta versione dei fatti da uomini o da donne, gli impongano una multa di 10 libbre da versare al comune per ammenda del reato, se sarà stato trovato colpevole, ed è necessario che quelle 10 libbre le paghi entro 15 giorni o che lasci la città; e se nel frattempo entrerà in città e sarà arrestato, gli sia tagliato un membro. E quello che ha subito il disonore, se vorrà, potrà sporgere denuncia e gli sarà fatta giustizia.
- 14. Se uno toglierà un membro ad un altro e sarà stato preso, perda il membro analogo del suo corpo; ma, se precedentemente avrà potuto riconciliarsi con i parenti, paghi al

comune una multa di 100 soldi [...].

Se un cavaliere sarà debitore di un cittadino di Tournai e il cittadino sporgerà querela presso il prevosto, il prevosto deve chiamare in giudizio in un giorno stabilito il cavaliere. Se il cavaliere si presenterà in giudizio il giorno stabilito il cittadino con una mano sola, se non sarà dei giurati, deve giurare che ha denunciato giustamente il cavaliere e se avrà due testimoni giurati otterrà che si proceda contro di lui [...].

Se il castellano o l'avvocato o i loro uomini sottrarranno ai cittadini le loro sostanze con violenza, il prevosto li chiamerà a giudizio in un giorno stabilito; se non vorranno presentarsi per dare soddisfazione, il prevosto deve appropriarsi delle loro sostanze che spettano al comune finché non avranno dato adeguata soddisfazione.

- 20. Se qualcuno prenderà la croce per visitare il Santo Sepolcro, pur essendo crociato, dovrà continuare ad osservare le leggi e le consuetudini della città, per quanto riguarda tutte le sue ricchezze, tranne quelle che ha portato con sé a servizio di Dio. [...]
 - 22. Nessun cittadino deve provocare a duello un altro cittadino. [...]
- 23 Chiunque si appropri della moglie di un uomo che abita in città, sarà bandito dalla città per 7 anni. Se poi, ritornato, si riconcilierà, deve restituire tutto ciò che ha portato via con la donna. [...]
- Quando il prevosto, i giurati e gli altri uomini del comune andranno per la città per compiere le funzioni pubbliche, chiunque li offenderà e sarà dimostrato colpevole dovrà pagare al comune una multa di 40 soldi. A colui che è stato offeso, se sporgerà denuncia, sarà fatta giustizia. [...]
- 35. Ogni volta che chiederemo prestazioni militari ai nostri comuni, gli uomini di Tournai metteranno a nostra disposizione 300 fanti bene armati se con un ordine nostro o dei re di Francia nostri successori ne saranno richiesti [...].
- 36. Inoltre concediamo a questi uomini di tenere nella loro città una campana, in luogo adatto, da suonare a loro volontà per le esigenze della città.